



Milano 2 Febbario 2012

CIRCOLARE N. 1/2012

DECRETO LIBERALIZZAZIONI LE NOVITA' RC AUTO E NATANTI

Gentilissimi,

è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 il Decreto Legge n. 1 "Disposizioni Urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. "Decreto sulle Liberalizzazioni")**.

Il Decreto, che è intervenuto anche in materia di polizze RC per la circolazione di veicoli a motore e natanti con lo scopo di abbassare i premi assicurativi, coinvolge anche la figura degli intermediari assicurativi.

Riassumiamo in breve le principali novità del Decreto.

1) Introdotto il "principio del confronto tra tariffe"

Al fine di incentivare la pratica della comparazione a vantaggio dei clienti e migliorare la concorrenza in materia di polizze RCA e RCN, il Decreto stabilisce **all'art. 34, comma 1, che gli intermediari devono:**

- a) fornire al cliente, prima della sottoscrizione del contratto, almeno tre preventivi di compagnie differenti, non appartenenti a medesimi gruppi;
- b) descrivere in modo chiaro e trasparente le caratteristiche dei prodotto offerti.

La polizza stipulata senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le suddette informazioni è affetta da nullità "relativa", cioè rilevabile solo dal contraente.

La norma ha posto una serie di dubbi interpretativi circa il corretto ambito di applicazione; cioè se tale disposizione sia applicabile solo agli agenti, ovvero sia applicabile indistintamente agli agenti e ai brokers.

Per tale motivo informiamo che l'Associazione sta predisponendo una formale richiesta di chiarimenti all'ISVAP.

Nel frattempo suggeriamo di attenersi a quanto stabilito dal Decreto; ricordando che i brokers sarebbero già tenuti a fornire “*consulenze basate su un’analisi imparziale*” e, “*fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti assicurativi disponibili sul mercato, al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente*” (cfr. art. 50 Reg. ISVAP 5/2006).

2) Lotta alle frodi

E’ stata prevista, per combattere il crescente fenomeno della contraffazione dei contrassegni RCA, la progressiva **dematerializzazione** e la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici-telematici.

Sempre sul fronte della lotta alle frodi, il Decreto è intervenuto modificando il regime del **risarcimento diretto**; infatti, le Compagnie avranno la possibilità di offrire al danneggiato la riparazione diretta del veicolo (*risarcimento in forma specifica*).

Tale soluzione consentirà alle Compagnie di effettuare un controllo diretto e una valutazione precisa dei danni causati dai sinistri; per incentivare il risarcimento in forma specifica, il Decreto ha stabilito che chi preferirà avere il rimborso della riparazione (risarcimento per equivalente) tale risarcimento verrà ridotto del 30%.

Sono state **previste pene severe** (carcere fino a cinque anni e radiazione dall’albo professionale) per i periti che accertano e stimano falsamente danni a cose, conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice.

3) La “Scatola Nera” per la sicurezza sulle strade e la riduzione dei premi

Per accrescere la sicurezza e la trasparenza nella rilevazione dei sinistri, il Provvedimento ha previsto la possibilità per le Compagnie Assicuratrici di proporre agli assicurati l’installazione di meccanismi elettronici (**c.d. Scatola Nera**) che registrino l’attività del veicolo.

I costi dell’installazione saranno a carico delle Compagnie e l’assicurato potrà godere di una riduzione della premio.



Sempre nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, le Compagnie potranno proporre al cliente la preventiva ispezione del veicolo; qualora il cliente acconsentisse a tale ispezione le Compagnie dovranno praticare una riduzione del premio.

4) Semplificazioni per l'attestato di rischio

Il Decreto ha previsto delle semplificazioni in materia di attestato di rischio; infatti saranno le Compagnie che dovranno preoccuparsi di acquisire direttamente, in via telematica ed attraverso banche dati, l'attestato di rischio.

In altre parole il contraente non dovrà più preoccuparsi di consegnare l'attestato di rischio alla nuova Compagnia con la quale intende assicurare il veicolo.

Illustrato quanto sopra si è voluto fornire un quadro sintetico delle nuove disposizioni normative, non vi è dubbio che Vi aggiorneremo al più presto dei vari risvolti pratici e punti di criticità che emergeranno dall'applicazione del nuovo Regolamento.

Allegiamo **Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 (Supplemento Ordinario)** con il testo integrale del "**Decreto sulle Liberalizzazioni**".

Cogliamo l'occasione per porgere un cordiale saluto.

La Segreteria ACB

